



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **r.g. 7052/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1** in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, sig. **Parte_2** con sede legale in Calusco d'Adda (BG), via F. Nullo n. 530, rappresentata e difesa dall'a barini

OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_2** , in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore e liquidatrice Sig.ra **Controparte_2** , con sede legale in Nova Milanese (MB), vicolo Cortelunga n. 10, rappresentat Luca Valaguzza e Michela Di Martino;

OPPOSTA

OGGETTO:

opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Per parte opponente:

“Voglia l'Il mo Tribunale adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previe le più opportune declaratorie del caso, così giudicare

NEL MERITO

IN VIA PREGIUDIZIALE

*-Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Monza a conoscere della domanda azionata in sede monitoria da **Controparte_3** della presente opposizione, poiché devoluta alla cognizione esclusiva del Collegio Arbitrale da nominarsi in virtù della clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista nei contratti stipulati inter partes, nonché per tutte e motivazioni ampiamente argomentate in atti e, per l'effetto, dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o, comunque, inammissibile la domanda monitoria spiegata da **Controparte_3***

-Accertare e dichiarare, conseguentemente, la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;

IN VIA PRELIMINARE

-Accertare e dichiarare che la presente opposizione è fondata su prova scritta e, comunque di pronta soluzione, e, per l'effetto, non concedere. se richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

IN VIA PRINCIPALE

- Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia, ovvero, comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa del presente atto;

*- Accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto da **Parte_1** in favore di **Controparte_3** [...] in relazione al decreto ingiuntivo opposto ed alle fatt **munque a** motivazioni ampiamente esposte in narrativa;*

IN VIA ISTRUTTORIA

-Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alla parte narrativa del presente atto, da intendersi quivi interamente trascritte e precedute dalla locuzione "vero che", con riserva di indicare i testi e di ulteriormente capitolare, dedurre e produrre nei termini di Legge;

IN OGNI CASO

- Con vittoria di spese e compenso professionale relativi al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese di studio, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”

Per parte opposta:

“IN VIA PREGIUDIZIALE

ACCERTARE E DICHLARARE la cognizione del collegio arbitrale a decidere della presente controversia, con ogni consequenziale provvedimento di Legge, senza declaratoria sulle spese di lite del presente procedimento per tutte le ragioni già dedotte in narrativa;

SUBORDINATAMENTE-IN VIA PRELIMINARE

Nella ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta, CONCEDERE la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2874/2025, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di facile e/o pronta soluzione per tutte le ragioni meglio dedotte in narrativa;

SUBORDINATAMENTE-IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO

*ACCERTARE E DICHLARARE, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuta decadenza dell'opponente dal diritto di agire in regresso nei confronti di **Controparte_3** per tutte e ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, RIGETTARE tutte le domande spiegate da **Parte_1***

SUBORDINATAMENTE - IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO

RIGETTARE integralmente l'opposizione ex adverso proposta, e, per l'effetto, CONFERMARE in ogni suo punto il decreto ingiuntivo opposto;

IN OGNI CASO E SEMPRE IN VIA PRINCIPALE

*ACCERTARE E DICHLARARE che **Parte_1** è debitrice nei confronti di **Controparte_3** della somma di € 20.900,00 per capitale, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo, e per l'effetto, CONDANNARE l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di € 21.887,93 o di quella maggiore o minore somma che fosse ritenuta di Giustizia;*

IN OGNI CASO, CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DEL PRESENTE GIUDIZIO OLTRE ACCESSORI DI LEGGE”.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 24 ottobre 2025, la società **Parte_1** (d'ora in avanti "**Pt_1**") ha opposto il decreto ingiuntivo n. 2874/2025 (R.G. 5811/2025), recante ingiunzione di pagamento immediato della somma di € 21.887,93, oltre interessi e spese, in favore di **Controparte_4** (d'ora in avanti "**CP_3**"), a titolo di corrispettivo dovuto in virtù del contratto di subappalto n. 2021/0863 (doc.1).

A fondamento dell'opposizione **Pt_1** ha eccepito in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Monza a fronte della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 del contratto, per poi contestare altresì nel merito la pretesa creditoria azionata dal subappaltatore.

L'opponente ha quindi concluso chiedendo che la controversia venisse rimessa al collegio arbitrale in ossequio alle previsioni contrattuali e, per l'effetto, la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della domanda monitoria nonché la declaratoria di nullità/inefficacia del d.i. opposto. **Pt_1** ha altresì eccepito l'infondatezza della pretesa monitoria in quanto, in ossequio all'art. 2.3. del contratto di subappalto stipulato, la somma di € 11.896,93 era stata ritenuta a titolo di garanzia dall'opponente e, pertanto, il pagamento era subordinato al diligente adempimento dell'opposta, in tesi non avvenuto.

Si è tempestivamente costituita, in data 3 febbraio 2026, **CP_3** che, pur aderendo all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, ha richiamato in punto il proprio diritto di adire in via monitoria l'organo giurisdizionale al fine di ottenere un decreto ingiuntivo *inaudita altera parte*, chiedendo di conseguenza che non le venissero addebitate le spese di lite in questo giudizio. In via subordinata e preliminare ha altresì chiesto che fosse dichiarata la provvisoria esecutività del d.i. n. 2874/2025 (R.G. 5811/2025). Nel merito, inoltre, la parte opposta ha contestato le deduzioni e gli assunti di **Pt_1** chiedendo il rigetto delle relative domande, la conferma del d.i. opposto nonché, in ogni caso, l'accertamento del proprio credito per un ammontare complessivo di € 21.887,93.

Nell'udienza del 16 aprile 2026, considerata l'adesione della parte convenuta all'eccezione pregiudiziale di compromesso arbitrale sollevata da **Pt_1** ritenuto che l'opposizione si estende al merito e che la stessa appare fondata su prova scritta, nonché ritenuto sussistente un *fumus* di parziale fondatezza circa l'eccezione di merito di inesigibilità del credito, è stata rigettata la domanda di provvisoria esecutività del d.i. opposto.

Con l'ordinanza del 15 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma, c.p.c.

Occorre soffermarsi dapprima sull'assorbente eccezione preliminare relativa al difetto di competenza del giudice adito per essere competente il collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 16 del contratto di subappalto, sull'accertamento del credito di **CP_3**.

Ebbene, in ossequio agli accordi contrattuali (art. 16, "Le parti pattuiscono che tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla esecuzione del presente contratto e successive integrazioni e/o modifiche, o che fossero comunque dal medesimo dipendenti o connesse, per qualunque titolo o ragione, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale..con ciò escludendosi espressamente la competenza di qualsivoglia altro Foro o Autorità"), considerato che la controversia di cui trattasi è relativa a diritti disponibili e concerne le pretese derivanti dall'esecuzione del contratto, deve confermarsi l'efficacia della clausola compromissoria di arbitrato rituale richiamata.

Inoltre, l'opponente ha correttamente sollevato l'eccezione nell'atto di citazione, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in punto di tempestività dell'eccezione (*l'exceptio compromissi*, avendo nell'arbitrato rituale natura processuale e integrando una questione di competenza, va necessariamente proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della convenuta -Cass. Civ., sez. 2, Ord. 112/2024-).

Va tuttavia precisato che la presenza nel contratto di una clausola compromissoria non incide di per sé sulla competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, giacché è solo in un momento successivo, ossia quando viene eccepita la competenza arbitrale nell'ordinario procedimento di cognizione instauratosi a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che si realizzano i presupposti di operatività del compromesso e, pertanto, che viene a cessare la competenza del giudice ordinario (Cass. Civ. sez. VI, n. 25939/2021). Ciò incide evidentemente sulla natura della statuizione demolitoria del decreto ingiuntivo.

Tanto premesso, va poi rammentato che in materia di riassunzione della causa trova applicazione l'art. 50 c.p.c., in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2013 con cui è stata dichiarata *“l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819 ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile”*.

Quanto, infine, alla domanda della parte opposta sulle spese di lite, la stessa non può essere accolta e deve essere rigettata per le considerazioni che seguono.

In punto può richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui è *“indubbio che il giudice non possa omettere, dichiarandosi incompetente, di provvedere sulle spese del processo che così chiude davanti a sé [...]”* (Cass. Civ., Ord. 23727/2015) e, pertanto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi che il Giudice una volta dichiaratosi incompetente e revocato il decreto ingiuntivo opposto deve provvedere alla liquidazione delle spese del relativo giudizio, mentre spetta al collegio arbitrale dinnanzi a cui viene riassunto il processo statuire sulle spese della fase di riassunzione (in senso analogo Trib. Vercelli, sez. I, sent. del 17.07.2025; in tema vd. Anche Cass., sez. 3, Ord. 15988/2023; Cass. Civ., sez. 3, Sent. 3122/2017).

In merito si osserva inoltre che, secondo la giurisprudenza cui si aderisce, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'adesione dell'opposto all'eccezione sollevata dall'opponente circa la competenza arbitrale non vale *ex se* a rendere inutilizzabile il criterio della soccombenza quale parametro di liquidazione delle spese. Invero, quando il decreto ingiuntivo opposto viene revocato in accoglimento dell'eccezione di incompetenza regolarmente sollevata dall'opponente, si profila una situazione di soccombenza dell'opposta quand'anche la pronuncia decisoria sia in rito. In particolare, va precisato che *“il procedimento che si apre con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con l'emissione del provvedimento monitorio e la successiva notifica del ricorso, con il pedissequo decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello – eventuale – aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso – con cui è proposta la domanda giudiziale – funge da atto introduttivo* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022). *Ne discende che, allorché il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente – siano esse di rito o di merito –, sia dichiarato nullo o sia revocato, senza che alla declaratoria di nullità o alla disposizione della revoca si associ l'accoglimento nel merito, neanche in parte qua, della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la parte vittoriosa – avuto riguardo all'esito complessivo della lite e al risultato finale della decisione – deve essere identificata nella parte opponente, con gli immediati riflessi che ciò implica sulla regolamentazione delle spese di lite* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017). *All'esito, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta-opposta, che ha aderito all'exceptio compromissi, neanche in base alla considerazione secondo cui all'intimato-ingiunto è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria -*

in ragione della facoltativa proposizione dell'eccezione di compromesso -, in quanto nessuna di queste evenienze può determinare una reciproca soccombenza o innescare una delle ipotesi previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., così come modificato dalla legge n. 162/2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame), anche in conseguenza della lettura che ne ha reso la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9035 del 01/04/2019). Le suddette circostanze in fatto non integrano, dunque, un'incertezza oggettiva idonea a giustificare la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo l'ingiungente piuttosto assunto il rischio che l'ingiunto si adeguasse al provvedimento monitorio, senza opporre la clausola compromissoria, rischio che ricade nell'ambito di una mera ponderazione subiettiva dell'agente". (Cass. Civ., sez. II, n. 32537/2022; in senso analogo Trib. Ancona, sez. II, n. 214/2026; Trib. Civitavecchia, n. 307/2023).

In esito alle superiori considerazioni, va revocato il decreto ingiuntivo n. 2874/2025 (R.G. 5811/2025) emesso dal Tribunale di Monza, per essere competente il collegio arbitrale ai sensi e per l'effetto dell'art. 16 del contratto di subappalto n. 2021/0863 stipulato dalle parti, e, in punto di spese va pronunciata la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.

Le spese di lite, pertanto, si liquidano in dispositivo a carico di **Controparte_4** [...], considerato l'importo dell'ingiunzione ed i valori minimi, valutata la semplicità della questione dirimente e pregiudiziale e l'adesione dell'opposta, esclusa altresì la fase istruttoria non svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:

- in accoglimento dell'eccezione preliminare di arbitrato rituale, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n. 2874/2025 (R.G. 5811/2025) emesso dal Tribunale di Monza;
- dichiara il difetto di competenza del giudice ordinario adito in favore del collegio arbitrale, in virtù dell'art. 16 del contratto n. 2021/0863 costituente titolo della pretesa azionata in via monitoria;
- fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al collegio arbitrale;
- condanna la parte opposta, **Controparte_4**, a rimborsare a **Parte_1** le spese di lite che si liquidano in € 1.700 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, se dovuta, ed esborsi nella misura di € 145,50.

Così deciso in Monza, il 2 luglio 2026.

Il Giudice
Caterina Rizzotto